

**DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AST DI ANCONA  
N. 1032/AST\_AN DEL 10/07/2023**

**Oggetto: Approvazione convenzioni anno 2023 con i Centri Diurni Alzheimer e Centro Diurno Anziani non autosufficienti dell'AST di Ancona; modifica det. DGASUR 528/2022.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
AST DI ANCONA**

- . . . . -

**VISTA** la determina ASUR/DG n. 798 del 29.11.2022 ad oggetto: “DGRM N. 1504 del 21.11.2022- Presa d’atto e determinazioni conseguenti”;

**VISTA** la DGR n. 769 del 30/05/2023 “Art. 2 comma 2 dlgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed approvazione schema di contratto”;

**VISTA** la determina del Dirigente della AST Ancona n. 788 del 31/05/2023 “ Dr.ssa Nadia Storti–Presa d’atto incarico Direttore generale AST Pesaro e Urbino e proroga Commissario Str. ad interim AST di Ancona-DGRM del 30.5.2023-Aspettativa s.a. ex art. 3 bis, c.11, D.lgs. 502/92 e s.m.i.”;

**VISTA** la determina del Dirigente della AST Ancona n. 792 del 31/05/2023 “Dott. Riccardo Mario Paoli – Presa d’atto proroga incarico di Sub-Commissario con funzioni di direttore amministrativo - Aspettativa s.a. ex art. 3 bis, c.11, D.lgs. 502/1992 e s.m.i.”;

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli schemi di convenzione, allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, con i CD Alzheimer e anziani dell’AST di Ancona in attuazione della nota del Commissario AST Ancona prot. 3065028 del 25/01/2023 e in conformità al parere rilasciato dall’Area Socio-Sanitaria AST Ancona.
3. Dare atto che le convenzioni hanno valenza per l’anno 2023, fatte salve superiori disposizioni (nazionali e/o regionali) in senso difforme, anche ai sensi dell’art.43 c.1 lettera a) L.R. 19/2022, che

comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti, in assenza della quale gli stessi proseguono alle condizioni economiche e giuridiche stabilite.

4. Fare rinvio all'U.O.C. Strutture private accreditate e trasporti sanitari per la gestione amministrativa ed economica degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore del Distretto di appartenenza, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.
5. Dare atto che il costo della partecipazione sanitaria di questa AST Ancona ai fini della gestione dei Centri Diurni Alzheimer di Senigallia, Jesi e Fabriano e del Centro Diurno Anziani di Ancona viene stimato per l'intero anno 2023 in € 582.856,50 IVA compresa, ripartito come di seguito:

CD Alzheimer Opera Pia Mastai Ferretti	- Senigallia	a carico dell'AST Ancona €	99.840,00
CD Alzheimer ASP 9	- Jesi	a carico dell'AST Ancona €	146.160,00
CD Alzheimer Vittorio Emanuele II°	- Fabriano	a carico dell'AST Ancona €	167.040,00
CD Alzheimer IRIS Coop. Sociale	- Fabriano	a carico dell'AST Ancona €	58.464,00
CD Anziani non autosufficienti Benincasa	- Ancona	a carico dell'AST Ancona €	111.352,50
6. Modificare la det. ASUR/DG n.528 del 04/08/2022 e, segnatamente, l'art.16/bis con la stessa approvato per la disciplina delle assenze il quale viene riformulato nel senso espressamente indicato nell'allegato 6 al presente atto, con la contestuale conferma delle restanti parti non prese in considerazione con il presente provvedimento
7. Dare atto che il costo complessivo, di cui al precedente punto 5, sarà imputato al conto economico di pertinenza 0505090107 "assistenza semiresidenziale in favore di anziani".
8. Precisare che l'impegno economico assunto da questa AST di Ancona per gli interventi di cui trattasi è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento determinata secondo quanto previsto dalla DGR 1331/2014.
9. Notificare il presente atto ai Comuni e agli Ambiti territoriali sociali competenti per territorio.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

**Il Commissario Straordinario ad interim**  
**AST Ancona**  
(Dott. Nadia Storti)

**Per i pareri infrascritti:**

IL SUB-COMMISSARIO  
con funzioni di  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dott. Riccardo Mario Paoli*

**U.O.C. Area Controllo di Gestione**

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, corrispondente al tetto già previsto con determina ASURDG n.815/2022, verrà imputata nel conto economico 0505090107 del Bilancio AST Ancona anno 2023.

**La Dirigente**  
*Dr.ssa Letizia Paris*

**U.O.C . Area Contabilità Bilancio e Finanza**

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e all'esercizio di competenza.

**La Dirigente**  
*Dr.ssa Antonella Casaccia*

La presente determina consta di n. 9 pagine e di n. 6 allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.
---

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE  
DISTRETTI DI SENIGALLIA - JESI - FABRIANO – ANCONA**

**Normativa di riferimento**

- DA n. 38/2011: “Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 – il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”;
- DGRM 1011 del 09/07/2013 “ Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitarie extraospedaliere e socio-sanitarie nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”
- DGRM 1195 del 02/08/2013 “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Assistenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”
- DGRM n. 1013 del 09/09/2014 che ha tra l’altro previsto l’aumento di 110 posti di semiresidenziale Alzheimer nella regione Marche
- DGRM n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”
- DGRM 289 del 09/04/2015 “Piano Regionale Socio-Sanitario 2010-2014 – Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree sanitarie extraospedaliere, socio-sanitarie e sociali”.
- DGRM n. 107 del 23/02/2015 “Recepimento accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 “Piano Nazionale Demenze – strategie per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” (rep. Atti n. 135/CU) Linee di indirizzo regionali”
- Decreto del Dirigente Servizio Sanità 115 del 23/12/2015: Piano Nazionale Demenze (PND) - Motivazione
- Determina n. 508/AV2 del 20/04/2015 “DGRM 107/2015 - Costituzione Centri per i Disturbi Cognitivi Demenze (CDCD) dell’Area Vasta 2
- L.R. n. 21 del 30/09/2016 “Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”
- **DPCM 12/01/2017** “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502”;
- **DGRM n. 1105 del 25/09/2017** “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 - Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitarie extraospedaliere, socio-sanitarie e sociali”.
- **DGRM 47 del 21/01/2018** “Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 - Adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private - DGR n. 2200/2000 e s.m.i., DGR n. 1889/2001 e s.m.i. approvata con DGR n. 1501/16 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n. 1”
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione.”
- **DGRM 1115 del 06/08/2018** “Servizi integrati delle aree: sanitarie extraospedaliere, sociosanitarie,

sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori; cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative”

- **DGR 938 del 20/07/2020** “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett.b)-Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice – Malati HIV))”;
- **DGRM 1194 del 03/08/2020** “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020”
- **Decreto n. 57 del 30/03/2022** “DGR 938/2020 - APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO RELATIVO AI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EXTRA OSPEDALIERE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI CUI ALLA L.R. 21/2016, ART. 7, COMMA 1, LETTERA C: STRUTTURE PER ANZIANI/FRAGILITÀ E ADULTI (HOSPICE-MALATI HIV)”
- **LR N. 19 del 08/08/2022** ”Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- **Nota del Commissario Straordinario** dell’AST di Ancona prot. 3065028 del 25/01/2023 ad oggetto “Riorganizzazione del SSR di cui alla L.R: n. 19 del 09/08/2022 -prosecuzione pro tempore rapporti contrattuali in essere” detta nota nel passaggio dall’ASUR Marche all’AST Ancona ha indicato la prosecuzione pro-tempore dei rapporti contrattuali in essere.
- **Decreto n. 38 del 06/04/2023** ad oggetto “D.G.R. n. 1839 del 30/12/2022 – Individuazione delle attività e dei procedimenti, a valenza regionale, per i quali l’Area Integrazione Sociosanitaria dell’ex ASUR, ora AST di Ancona, svolge attività di supporto alle strutture organizzative della Giunta regionale”.

## Premessa

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato e proposto congiuntamente dall’U.O.C. Strutture private accreditate e trasporti sanitari e dai Direttori dei Distretti di Senigallia, Jesi, Fabriano e Ancona i cui Responsabili lo sottoscrivono assumendone la responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Si precisa inoltre che il presente atto, visto il Decreto Servizio Salute n.38 del 06/04/2023, è stato redatto previo conforme parere del Dirigente Area Integrazione Socio-Sanitaria AST Ancona investito delle funzioni di coordinamento e monitoraggio per l’applicazione degli atti regionali anche nella materia per cui si provvede acquisito al prot. 105192/21/06/2023.

## Presupposti e motivazioni

Già la DGR 1331/2014 e più recentemente il Regolamento Regionale n.1 del 01/02/2018 nonché il Decreto Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditamenti Regione Marche n. 57 del 30/03/2022 prevedono per l’attività semiresidenziale anziani:

- il “**Centro Diurno per persone con demenza**” codice **SRD** fornisce prestazioni con finalità di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale di persone con deficit cognitivo ma con basso livello di disturbo del comportamento.

Vanno garantiti almeno 90 min/die di assistenza globale per ospite di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: almeno 15 minuti/die per ospite, in base alle necessità degli assistiti
- OSS 58 min./die per ospite
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia 1 min./die per ospite
- Animatore 16 min./die per ospite
- il “**Centro Diurno Anziani non autosufficienti**” codice SR fornisce prestazioni con finalità di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, compresi interventi di sollievo a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.

Vanno garantiti almeno 50 min/die di assistenza globale per ospite di cui:

- 10 min/die di assistenza infermieristica
- 30 min/die di OSS
- 10 min/die di animatore

**La DGR 1194/2020** “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e 938/2020” ha previsto che le istanze di autorizzazione all’esercizio, secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione, vanno presentate nel termine di 18 mesi dalla cessazione dell’emergenza sanitaria (entro il 30/09/2023) e che nel frattempo rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere e relativi eventuali convenzionamenti con il SSR.

Tenuto conto:

-dell’art. 20 della L.R. 16/2021 a mente del quale “*fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati, compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivanti dalla normativa statale...*”

- della nota del Commissario Straordinario della AST di Ancona id. n. 3065028 del 25/01/2023 in merito alla prosecuzione pro tempore degli accordi contrattuali in essere, che recita: “*Preso atto della DGR 1385/2022 in cui si stabilisce che “le AST succedono ad Asur e alla AO Marche Nord a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso ... si invitano codeste UOC, nelle more della definizione delle procedure di rinnovo degli accordi contrattuali con i fornitori interessati, a proseguire la gestione economica dei rapporti esistenti ... alle condizioni economiche e giuridiche precedentemente praticate, fatte salve superiori disposizioni (nazionali e/o regionali) in senso difforme, anche ai sensi dell’art. 43 c.1, lettera a) L.R. 19/2022”*”

- che della stesura e dei contenuti del presente atto, visto il Decreto Servizio Salute n. 38 del 06/04/2023, è stato informato il Dirigente Area Integrazione Socio-Sanitaria AST Ancona

si ritiene di dover procedere all’approvazione degli accordi contrattuali con le strutture di questa AST Ancona alla stregua delle medesime condizioni già pattuite nelle precedenti intese e di cui meglio alla determina DG ASUR 815 del 30/11/2022.

Va considerato che il Direttore del Distretto di Senigallia, con nota prot. AV2 n. 69236 del 19/04/2022, ha formalizzato una proposta di rimodulazione nella distribuzione dei posti di CD Alzheimer sulla base del fabbisogno emerso nei singoli territori distrettuali ottenendo il parere favorevole dell’ATS 8 e

dell'ASP 9 ma che, ad oggi, la stessa non ha trovato di fatto attuazione stante anche la contrarietà espressa dall'Ambito Territoriale 10.

Valutato necessario, in attesa della revisione dell'atto di fabbisogno e delle nuove autorizzazioni, al fine di avere la copertura contrattuale per l'anno 2023, proporre l'approvazione delle convenzioni con i CD Alzheimer e CD Anziani non autosufficienti dell'AST di Ancona, sulla base delle autorizzazioni al momento esistenti e delle tipologie tuttora valide dando atto che

- per l'anno 2023 il tetto complessivo di € 582.856,50 derivante dall'adozione del presente atto è pari al tetto previsto per l'anno 2022 con la citata det. ASURDG n. 815/2022 ;

- nel caso in cui le risorse destinate ai rispettivi Centri Diurni non fossero integralmente utilizzate, le stesse potranno essere impiegate in ordine alla copertura degli eventuali maggiori costi contabilizzati da uno o più Centri fermo restando il rispetto della capacità ricettiva di ciascuno, delle procedure di autorizzazione all'inserimento e del tetto complessivo di spesa assegnato con il presente atto.

Si propone inoltre la modifica della det. ASUR/DG n.528 del 04/08/2022 e conseguentemente dell'art.16/bis dell'accordo con la stessa approvato a integrazione dell'accordo con l'ASP Grimani Buttari di Osimo per la gestione del CD Demenze, riguardo alla regolamentazione delle assenze nel modo che segue: a **decorrere dal 01/01/2023** il riconoscimento delle assenze nel CD Buttari di Osimo viene uniformato agli accordi con gli altri CD dell'AST Ancona, ad eccezione dei CD oggetto di appalto/concessione da parte degli enti gestori, per i quali è da prevedere un'applicazione progressiva come da parere del Dirigente Area Integrazione Socio-Sanitaria AST Ancona: si riconoscono per ciascun ospite all'anno 20 gg di assenza anche non continuativi a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

Stante quanto sopra esposto si propone al Commissario Straordinario AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare, in attuazione della nota del Commissario AST2 prot. 3065028 del 25/01/2023, gli schemi di convenzione allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale con i CD Alzheimer e anziani dell'AST di Ancona:
3. Dare atto che le convenzioni hanno valenza per l'anno 2023 fatte salve superiori disposizioni (nazionali e/o regionali) in senso difforme, anche ai sensi dell'art.43 c.1 lettera a) L.R. 19/2022, che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti, in assenza della quale gli stessi proseguono alle condizioni economiche e giuridiche stabilite.
4. Fare rinvio all'U.O.C. Strutture private accreditate e trasporti sanitari per la gestione amministrativa ed economica degli inserimenti in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore del Distretto di appartenenza, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun inserito.
5. Dare atto che il costo della partecipazione sanitaria di questa AST Ancona ai fini della gestione dei

Centri Diurni Alzheimer di Senigallia, Jesi e Fabriano e del Centro Diurno Anziani di Ancona viene stimato per l'intero anno 2023 in € 582.856,50 IVA compresa, ripartito come di seguito:

CD Alzheimer Opera Pia Mastai Ferretti	- Senigallia	a carico dell'AST Ancona € 99.840,00
CD Alzheimer ASP 9	- Jesi	a carico dell'AST Ancona € 146.160,00
CD Alzheimer Vittorio Emanuele II°	- Fabriano	a carico dell'AST Ancona € 167.040,00
CD Alzheimer IRIS Coop. Sociale	- Fabriano	a carico dell'AST Ancona € 58.464,00
CD Anziani non autosufficienti Benincasa	- Ancona	a carico dell'AST Ancona € 111.352,50

6. Modificare la det. ASUR/DG n.528 del 04/08/2022 e, segnatamente, l'art.16/bis con la stessa approvato per la disciplina delle assenze il quale viene riformulato nel senso espressamente indicato nell'allegato 6 al presente atto, con la contestuale conferma delle restanti parti non prese in considerazione con il presente provvedimento.
7. Dare atto che il costo complessivo, di cui al precedente punto 5, sarà imputato al conto economico di pertinenza 0505090107 "assistenza semiresidenziale in favore di anziani".
8. Precisare che l'impegno economico assunto da questa AST di Ancona per gli interventi di cui trattasi è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento determinata secondo quanto previsto dalla DGR 1331/2014.
9. Notificare il presente atto ai Comuni e agli Ambiti territoriali sociali competenti per territorio.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

**Il Dirigente**

**U.O.C. Convenzioni Strutture private  
accreditate e Trasporti sanitari  
Dott.ssa Fiammetta Mastri**

**Il Direttore del Distretto 4**

**Il Direttore del Distretto 5**

I Collaboratori Amministrativi  
Dott.ssa Donatella Loccioni

Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

**Il Direttore del Distretto 6**



**Il Direttore del Distretto 7****- ALLEGATI -**

Allegato n. 1: Convenzione Centro Diurno Alzheimer – Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti

Allegato n. 2: Convenzione Centro Diurno Alzheimer – ASP 9 Jesi

Allegato n. 3: Convenzione Centro Diurno Alzheimer – ASP Vittorio Emanuele II° Fabriano

Allegato n. 4: Convenzione Centro Diurno Alzheimer – Coop. Sociale IRIS Fabriano

Allegato n. 5: Convenzione CD Anziani Benincasa Ancona - RTI KCS Caregiver e Progetto Persona

Allegato n. 6: Convenzione Centro Diurno Demenze - ASP Grimani Buttari

**CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO PER PAZIENTI DEMENTI – ALZHEIMER ORPS 601709 DI SENIGALLIA TRA LA FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI”, L’AST ANCONA E L’UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SENONE”**

T R A

- **“Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per pazienti dementi - Alzheimer”**, codice ORPS 601709 con sede in Senigallia rappresentata dal Presidente Dr. Mario Vichi

E

L’Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d’ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d’atto con Determina AST n. 788/2023

E

L’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone (U.C.T.M.S.) rappresentata dal Dirigente dell’Area Attività Economica/Sociale/Attività Istituzionale, ai sensi del Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone n. 8 del 29/06/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1**

Il Centro Diurno Demenze – Alzheimer “Il Granaio” della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa nello stadio lieve-moderato, parzialmente autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell’autonomia e che evidenziano bisogni non adeguatamente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero in una struttura residenziale.

**ARTICOLO 2**

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase intermedia, prevenendo l’emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;  
implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;  
garantire trattamenti psicosociali che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone, il più possibile, i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l’elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;  
offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l’erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;  
sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti affetti da demenza, offrendo loro momenti di sollievo dal compito assistenziale;  
ridurre il ricorso inappropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo) nelle fasi in cui è ancora possibile una buona gestione al domicilio.

**ARTICOLO 3**

L'AST di Ancona – Distretto Sanitario di Base (DSB) di Senigallia e L'Unione dei Comuni, in qualità di committenti ed ognuno per quanto di propria competenza, si avvalgono, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o affetti da altra forma di demenza, erogate allo scopo dal CDD, cui è incardinata la titolarità del servizio.

#### **ARTICOLO 4**

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta del - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Senigallia.

Il CDCD è costituita da:

- Lo Psicologo del CDCD con funzioni di coordinatore/responsabile;
- Il coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa Anziani afferente al DSB 4;
- Un assistente sociale dell'Unione dei Comuni, referente per gli interventi sociali;

Lo Psicologo del CDCD svolge i seguenti compiti:

- Effettua funzioni di filtro della domanda;
- Organizza le sedute della commissione di valutazione;

La Commissione CDCD svolge i seguenti compiti:

- Decide sulla ammissione e dimissione del paziente dal Centro Diurno, predispone la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e si fa carico di darne comunicazione all'interessato;
- Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune dell'Area Vasta 2 la comunicazione sopracitata verrà trasmessa inoltre al comune di residenza;
- Elabora il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), dove vengono definiti i trattamenti psicosociali da porre in atto ed il tempo di presa in carico presso il servizio che viene condiviso anche con il paziente ed il nucleo familiare;
- Verifica l'andamento del PAI e definisce le eventuali correzioni che si rendano necessarie;
- Le modalità organizzative del CDCD precedentemente dettagliate sono attuate attraverso le Procedure Operative Standard allegate che formano parte sostanziale del presente accordo.

È cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione del PAI autorizzato dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima, su ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

E' fatto obbligo al CDCD, al verificarsi delle condizioni testè citate, valutare l'opportunità di procedere alla ridefinizione della tipologia di frequenza, dandone comunicazione, qualora autorizzata, all'interessato e al Centro, per quanto di relativa competenza.

#### **ARTICOLO 5**

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 240 giorni all'anno nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Il calendario delle chiusure delle attività è programmato annualmente dal CDD, dandone debita informativa al CDCD di Senigallia e all'Unione dei Comuni.

Si prevedono modalità di frequenza flessibili: a tempo pieno o tempo parziale, con o senza pranzo (mattino o pomeriggio), debitamente indicate nel progetto personalizzato di inserimento ed

articolate, allo scopo di garantire una maggiore fruibilità del CDD, nelle modalità di frequenza di seguito indicate:

tempo pieno dalle ore 08:30 alle ore 17:30;

tempo parziale con pranzo dalle ore 08:30 alle ore 14:30 o dalle ore 11:30 alle ore 17:30;

tempo parziale senza pranzo dalle ore 08:30 alle ore 12:00 ovvero dalle ore 14:00 alle 17:30.

## ARTICOLO 6

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014, con le specifiche di cui alla DGRM 257/2019 - precisamente almeno 90/m/die/paz di assistenza globale intesa come media di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: minimo 15 min./die per ospite, in base alle necessità degli assistiti;
- OSS: 58 min./die per ospite;
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia: 1 min./die per ospite;
- Animatore: 16 min./die per ospite;

restando inteso tra le parti che il CDD dovrà adeguarsi ai requisiti e agli standard che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo –

ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM 1331 medesima per il tempo pieno in € **58,00**, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale.

In caso di frequenza a tempo parziale la tariffa viene riproporzionata nel seguente modo:

	Quota totale	Quota SSR	Quota compartecipazione Utente/Unione dei Comuni
1	€ 58,00 tempo pieno	€ 29,00	€ 29,00
2	€ 38,80 tempo parziale con pranzo	€ 19,40	€ 19,40
3	€ 22,60 tempo parziale senza pranzo	€ 11,30	€ 11,30

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	Posti totali	Posti convenzionati	Quota Sanitaria	Quota Sociale	Tariffa totale
"Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per pazienti dementi - Alzheimer", cod.orps 601709	Centro Diurno Alzheimer	Cure Semiresidenziali SRD	20	Max 16	1) € 29,00	€ 29,00	€ 58,00
					2) € 19,40	€ 19,40	€ 38,80
					3) € 11,30	€ 11,30	€ 22,60

Per quanto sopra, il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2023 è così composto:

- a carico del SSR – AST Ancona euro 29\*240 gg\*16 pl. Totale annuo € 99.840,00
- a carico del Comune/ Utente euro 29\*240 gg\*16 pl. Totale annuo € 99.840,00)

Detto tetto è invalicabile e riferito ad un numero di 3840 giornate a tempo pieno. **Nell'ambito del tetto e dei posti e con le tariffe sopra indicate sono possibili forme di flessibilità a tempo parziale con pranzo o senza pranzo.**

**La compartecipazione al costo della quota sociale degli utenti sarà definita dall'Unione dei Comuni in attuazione del "regolamento unico per l'accesso al sistema locale dei servizi sociali e per la compartecipazione economica degli utenti" approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.13 del 16/09/2020.**

## **ARTICOLO 7**

Nel caso in cui l'AST di Ancona DSB di Senigallia o l'Unione dei Comuni dovessero fornire direttamente alla struttura, dietro formale richiesta, personale, beni o servizi, il costo degli stessi saranno scomputati dalla quota di compartecipazione.

Nello specifico la quota relativa al personale fornito in modo diretto dall'ASUR AV2 (4 ore settimanali di psicologo) risulta quantificabile in € 3,00.

## **ARTICOLO 8**

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile, all'Unione dei Comuni e alla dell'AST di Ancona la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST di Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio SIRTE – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dell'AST di Ancona sono subordinati all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

## **ARTICOLO 9**

L'AST di Ancona-DSB di Senigallia e l'Unione dei Comuni, non obbligati in solido verso il Centro ma responsabili in proprio ognuno per la sua parte, si impegnano a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

## **ARTICOLO 10**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 11**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

#### **ARTICOLO 13**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Li \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Opera Pia "Mastai Ferretti"  
Dr. Mario Vichi

Commissario Straordinario ad interim AST Ancona  
Dott.ssa Nadia Storti

Il Dirigente dell'Area Attività Economica/Sociale/Attività Istituzionale  
'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"  
Dr. Paolo Mirti

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ai sensi dell'art. 42 L.R. 19/2022 (d'ora in poi denominata  
AST di Ancona) TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

*con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona*

*PEC: ast.ancona@emarche.it*

**E**

**Centro Diurno Demenze – IL GRANAIO- Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

*con sede:*

*Tel. / FAX:*

*e-mail / PEC:*

*Sito web:*

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza,

considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta **Centro Diurno Demenze – IL GRANAIO Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti** (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

la Ditta Titolare/Gestore della Struttura, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del

trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;



- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure, relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## **3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## **4. DIVIETI**

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## **5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario Straordinario AST Ancona

Dott.ssa Nadia Storti

Il Rappresentante della società e Responsabile dei dati personali

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti

## **Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer, ORPS 608324, gestito dall'ASP Ambito 9 di Jesi**

**PREMESSO** che:

- Con la DGRM n. 149 del 17/02/2014 si è decisa l'attivazione nel 2014 di nuovi posti di semi-residenzialità nella Regione Marche tra le varie aree di intervento (anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze ecc.);
- le demenze rappresentano uno dei principali problemi sociali, assistenziali e sanitari correlati all'invecchiamento dei soggetti, soprattutto se si considera la loro maggior prevalenza in età avanzata, causa di estrema sofferenza e disagio, interferendo con l'autonomia e la dignità delle persone interessate e dei loro familiari;
- con l'allegato B alla DGRM n. 1013 del 08/09/2014 è stata definita, in applicazione della DGRM 149/2014 per la parte socio sanitaria l'allocazione dei 20 pl. di Centro Diurno Alzheimer presso il distretto di Jesi;
- il Direttore Generale dell'ASUR con la nota prot. n. 25450 del 14/11/2014 ha trasmesso al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche la documentazione inerente il piano complessivo ASUR, che comprende anche l'allocazione dei posti di semi-residenzialità tramite i relativi Piani Attuativi delle singole Aree Vaste;
- il Direttore Generale dell'ASUR con la nota prot. n. 26069 del 21/11/2014 ha comunicato al Direttore dell'Area Vasta 2 il benestare all'implementazione del Piano Attuativo della medesima AV (di cui al prot. 138671 del 07/11/2014 ASUR/AV2/AFFGEN), il quale prevede tra l'altro l'attivazione di n. 20 posti di Centro Diurno Alzheimer, (SRD) presso il distretto di Jesi a partire dal 30/11/2014 e fermo restando il conseguimento delle necessarie autorizzazioni al funzionamento come comunicato dal coordinatore dell'ASP 9 ambito sociale 9 di Jesi;
- la DGRM n.107 del 23/02/15 ha recepito Accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali
- l'AV2 con Determina n. 508 del 20/04/2016 ha costituito, in attuazione della DGRM 107/2015 i Centri per i Disturbi Cognitivi Demenze.
- il Comune di Jesi ha richiesto all'ASP AMBITO 9, con delibera di Giunta Comunale n. 258 del 15/11/2016, l'attivazione di un Centro Diurno Alzheimer presso i locali dell'ex CD "Maschiamonte" in via San Giuseppe a Jesi;
- con Delibera del CDA n. 58 del 15/12/2016, l'ASP AMBITO 9 ha accettato la richiesta del Comune di Jesi di attivare tale servizio e procedendo, mediante affidamento del servizio ai sensi del DL n. 50/2016;
- il 23 maggio 2017 l'ASP AMBITO 9 e l'ASUR Area Vasta n. 2 hanno sottoscritto una Convenzione - repertorio n. 87 del 13/06/2017 - con la quale le parti si sono accordate, per il periodo 1° maggio 2017 - 30 aprile 2019, su specifici impegni necessari per la gestione della struttura ;
- il Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9 con Deliberazione n. 9 del 8/02/2018, ha modificato l'intitolazione del servizio in: Centro Diurno Demenze Le Chiavi della Memoria
- con Det. 755/ASUR DG del 31/12/2019 è stata approvata la convenzione con il CD dal 2019 al 2021 ;
- Il Comune di Jesi con autorizzazione del n. **15/2021** prot. 79721 del 21/12/2021 **ha autorizzato all'esercizio** il CD Alzheimer "Le Chiavi della memoria "per 20 posti, con **ORPS 608324** , nuova sede in Via Finlandia, n. 2,
- La gestione del Centro Diurno, a seguito di espletamento di procedura aperta ex decreto legislativo 50/2016, come da Decisione di aggiudicazione del Direttore ASP Ambito 9 n. 340 del 23/11/2021, risulta affidata alla R.T.I. Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS, Cooperativa Sociale VIVICARE, per la durata di anni 2 a decorrere dal 01/01/2022,

rinnovabile per ulteriori 24 mesi;

il Consiglio di Amministrazione dell'ASP AMBITO 9 con Deliberazione n. 75 del 09/12/2021 ha approvato il Regolamento e la Carta dei Servizi del Centro Diurno per persone con demenza.

### **CONSIDERATO:**

- che il Comune di Jesi con delibera di Giunta n. 3 del 11/01/2022 ha variato la denominazione del Centro diurno demenze denominato "Le Chiavi della Memoria" in Centro diurno "**Cassio Morosetti**" e successivamente, con atto n.4/2022 di maggio 2022 del Dirigente Area Servizi Tecnici –Servizio attività produttive e sviluppo economico-SUAP, è stata aggiornata l'autorizzazione all'esercizio prendendo atto della variazione dell'intestazione del Centro diurno demenze in "Cassio Morosetti" e del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9 che è ora la Dott.ssa Gianfranca Schiavoni.

### **T R A**

- "**Azienda Servizi alla Persona ASP AMBITO 9 – C.F. 92024900422 – P. IVA 02546320421 - Centro Diurno per persone con Demenza**", codice ORPS 608324 con sede in Jesi in Via Finlandia n. 2, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Gianfranca Schiavoni, domiciliato per la carica presso l'ASP Ambito 9, sita in Jesi via Gramsci n. 95 cap. 60035, il quale interviene al presente atto ed agisce esclusivamente nella sua qualità di Direttore dell'ASP Ambito 9;

### **E**

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d'atto con Determina AST n. 788/2023

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'ASP AMBITO 9 è titolare del Centro Diurno per persone con demenza, sito in Via Finlandia n.2, Jesi, d'ora in poi denominato Centro, finalizzato ad offrire occasioni di socializzazione e programmi di trattamento terapeutico a n. 16 persone affette da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio iniziale o intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

### **ARTICOLO 2**

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase iniziale o intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;

- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti affetti da demenza, offrendo loro momenti di sollievo dal lavoro assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo) e ritardare l'ingresso presso le stesse.

### **ARTICOLO 3**

L'AST di Ancona in qualità di committente si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per persone con demenza, erogate allo scopo dal Centro, cui è incardinata la titolarità del servizio.

Fa carico al Centro il servizio di trasporto degli assistiti dal rispettivo domicilio alla sede del Centro e viceversa nelle forme e condizioni stabilite dall'ASP Ambito 9.

### **ARTICOLO 4**

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal CDCD, costituita nella composizione appresso indicata:

- Uno Specialista Neuropsicologo del Distretto Sanitario di Jesi;
- Un coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Jesi;
- Un Assistente Sociale dell'ASP AMBITO 9;

E' facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottoelencate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la Valutazione Multidimensionale - VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria e all'ASP Ambito 9. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – Piano di Assistenza Individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari;
- Le modalità organizzative del CDCD precedentemente dettagliate sono attuate attraverso le Procedure Operative Standard allegate che formano parte sostanziale del presente accordo.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

E' fatto obbligo al CDCD, al verificarsi delle condizioni testè citate, valutare l'opportunità di procedere alla ridefinizione della tipologia di frequenza, dandone comunicazione, qualora autorizzata, all'interessato, all'ASP AMBITO 9 e al Centro, per quanto di relativa competenza.

## ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per **290** giornate nell'arco dell'anno, dal lunedì al venerdì e/o sabato dalle ore **08.00** alle ore **17.30** esclusi i festivi entro il tetto massimo di cui al successivo art. 6.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro e dall'ASP AMBITO 9, dandone debita informativa al Comune e all'AST- Ancona – CDCD Distretto di Jesi.

## ARTICOLO 6

Il Centro assicura l'erogazione degli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e comunque si impegna al rispetto dei regolamenti attuativi della L.R. 21/2016 ed ai requisiti ed agli standard dagli stessi stabiliti e che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo.

La tariffa, correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e precisamente: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90/m/die/paz. inteso come media, è definita dall'accordo di cui alla DGRM medesima per il tempo pieno in **€ 58,00 al giorno, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00), oltre IVA 5%.**

**Si prevedono inoltre su richiesta, modalità di frequenza flessibili:** a tempo pieno o tempo parziale, con o senza pranzo (mattino o pomeriggio), debitamente indicate nel progetto personalizzato di inserimento ed articolate allo scopo di garantire una maggiore fruibilità del C.D con relativa modulazione tariffaria

Il Centro è autorizzato e convenzionato per n. 20 posti (ex DGRM 1013/2014).

Il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2023 del Centro Diurno Demenze è così previsto:

- a carico del SSR – AST-Ancona € 146.160,00 compresa IVA.
- a carico del Comune /utente € 146.160,00 IVA compresa.

Detto tetto è invalicabile, lo stesso sarà automaticamente adeguato a nuove disposizioni Nazionali, Regionali e/o dell'ASUR Marche in merito ad una diversa ripartizione degli oneri di spesa, ovvero all'esigenza di riduzione e contenimento della spesa sanitaria per ciascuna annualità di vigenza del presente accordo, quando e qualora le stesse interverranno.

## ARTICOLO 7

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST-AN, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti sanitari, assistenziali e alberghieri.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

## ARTICOLO 8

E' cura dell'ASP Ambito 9 trasmettere, con cadenza semestrale, all'AST-AN, Distretto di Jesi, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST-AN: Sistema Informativo per la rete del territorio SIRTE – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dell'AST-AN- Distretto di Jesi sono subordinati all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

### **ARTICOLO 9**

L'AST-AN- Distretto di Jesi, si impegna a liquidare all'ASP AMBITO 9, con cadenza semestrale, il corrispettivo economico di pertinenza, a seguito di regolare fatturazione, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti individuati nel periodo quali fruitori del servizio, relative presenze/assenze e assolvimento dei flussi informativi come previsti al precedente articolo.

E' stabilita, in caso di assenza continuativa, la liquidazione integrale della quota per i primi tre giorni, mentre dal 4° giorno e successivi, la liquidazione della quota avverrà nella misura del 50%.

### **ARTICOLO 10**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST-AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 11**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST-AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

**ARTICOLO 12**

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

E' facoltà dell'AST-AN provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R all'ASP AMBITO 9, con preavviso di almeno giorni 30.

**ARTICOLO 13**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Ancona, lì \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'“ASP Ambito 9 – Centro Diurno Demenze”  
Dott.ssa Gianfranca Schiavoni

Commissario Straordinario ad interim AST Ancona  
Dott.ssa Nadia Storti



**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ai sensi dell'art. 42 L.R. 19/2022 (d'ora in poi denominata AST di Ancona) TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

*con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona*

*PEC: ast.ancona@emarche.it*

**E**

**L'ASP Ambito 9 quale Ente Gestore del Centro Diurno Demenze –Alzheimer- Le Chiavi della Memoria/Cassio Morosetti JESI, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

*con sede:*

*Tel. / FAX:*

*e-mail / PEC:*

*Sito web:*

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza,

considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dall'ASP Ambito 9 (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

L'ASP Ambito 9, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le

conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

### **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

#### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall' AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure, relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non

specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fabrizio li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario Straordinario ad interim AST Ancona

Dott.ssa Nadia Storti

Il Direttore dell'ASP Ambito 9 - Jesi

Dott.ssa Gianfranca Schiavoni

**Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer, ORPS 600793, gestito dall'Azienda di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano.**

TRA

l'Azienda di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano, sita in Fabriano, via Santa Caterina, n. 13, C.F. 81001870427 e P.IVA n. 00710410424, nella persona del Legale Rappresentante, per la gestione del Centro Diurno Alzheimer,

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d'atto con Determina AST n. 788/2023

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

Il Centro Diurno per pazienti con Demenza-Alzheimer dell'ASP "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano – codice **ORPS 600793**, capacità operativa **24 posti** - è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

**ARTICOLO 2**

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal lavoro assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo).

**ARTICOLO 3**

L'AST di Ancona, in qualità di committente, si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o soggetti dementi, erogate allo scopo dal Centro, che ha la titolarità del servizio.

## ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal CDCD, costituita nella composizione appresso indicata:

- Uno Specialista Neurologo del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Un coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Un Assistente Sociale dell'Ambito territoriale sociale 10;

E' facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottoelencate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria, al Comune di residenza e all'Ente Gestore. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

## ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per 7 ore al giorno per 240 giorni all'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa al Comune e all'AST di Ancona – Distretto di Fabriano.

## ARTICOLO 6

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014, come specificati dalla DGRM 257/2019:

vanno garantiti almeno 90 min./die di assistenza globale per ospite di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: almeno 15 minuti/die per ospite, in base alle necessità degli assistiti
- OSS 58 min./die per ospite
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia 1 min./die per ospite
- Animatore 16 min./die per ospite

restando inteso tra le parti che il Centro dovrà adeguarsi ai requisiti e agli standard che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo - ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM 1331/2014 in € **58,00, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).**

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale.

Per quanto sopra, il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2023 del Centro Diurno Alzheimer dell'ASP Fabriano è determinato come di seguito:

a carico del SSR – AST Ancona                    euro 29\*240 gg\*24pl. Totale annuo € 167.040,00

a carico del Comune/ Utente                    euro 29\*240 gg\*24pl. Totale annuo € 167.040,00

Detto tetto è invalicabile e riferito alla piena potenzialità operativa della struttura.

## **ARTICOLO 7**

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST di Ancona, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

## **ARTICOLO 8**

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile all'AST Ancona - Distretto di Fabriano, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio SIRTE – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dall'AST Ancona è subordinata all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

## **ARTICOLO 9**

L'AST Ancona si impegna a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

## **ARTICOLO 10**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri

dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 11**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

#### **ARTICOLO 13**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Li \_\_\_\_\_

Per l'ASP Vittorio Emanuele II°  
Centro Diurno Alzheimer  
Il Presidente

Commissario Straordinario ad interim AST Ancona  
Dott.ssa Nadia Storti



## **Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

**L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ai sensi dell'art.42 L.R. 19/2022 (d'ora in poi denominata AST di Ancona) TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

*con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona*

*PEC: ast.ancona@emarche.it*

E

**LA SOCIETA': AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II°" FABRIANO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

*con sede:*

*Tel. / FAX:*

*e-mail / PEC:*

*Sito web:*

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario ad interim quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza,

considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

### **NOMINA:**

la Ditta AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "VITTORIO EMANUELE II°" FABRIANO in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

### **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

## **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## **3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal

Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

#### **4. DIVIETI**

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

#### **5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario Straordinario ad interim AST Ancona

Il Rappresentante della società

Responsabile dei dati personali

ASP Fabriano

## **Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer, ORPS 604564, gestito dalla Cooperativa Sociale IRIS Assistenza di Fabriano**

TRA

**IRIS Assistenza Società Cooperativa Sociale di Fabriano, titolare del Centro Diurno Alzheimer IRIS, sito in Fabriano, P.zza Garibaldi n. 55, C.F. e P.IVA 02477840421, nella persona del Legale Rappresentante, per la gestione del Centro Diurno stesso, codice ORPS 604564**

**E**

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d'atto con Determina AST n. 788/2023

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

Il Centro Diurno per pazienti con Demenza-Alzheimer **IRIS** di Fabriano – codice **ORPS 604564**, capacità operativa **8 posti** - è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

### **ARTICOLO 2**

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase iniziale o intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal lavoro assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato ad altre strutture come ospedale, RSA, case di riposo.

### **ARTICOLO 3**

L'AST di Ancona in qualità di committente si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o soggetti dementi, erogate allo scopo dal Centro, che ha la titolarità del servizio.

### **ARTICOLO 4**

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal CDCD, costituita nella composizione appresso indicata:

- Uno Specialista Neurologo del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Un coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Un Assistente Sociale dell’Ambito territoriale sociale 10;

E’ facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E’ compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottoelencate:

effettuare funzioni di filtro della domanda;

- effettuare la VMD;
- decidere sull’ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all’interessato, al Medico di Assistenza Primaria, al Comune di residenza e all’Ente Gestore. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l’andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E’ cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest’ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

## ARTICOLO 5

Per l’accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l’utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per 7 ore al giorno per 240 giorni all’anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa al Comune e all’AST di Ancona – Distretto di Fabriano.

## ARTICOLO 6

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014, come specificati dalla DGRM 257/2019:

vanno garantiti almeno 90 min./die di assistenza globale per ospite di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: almeno 15 minuti/die per ospite, in base alle necessità degli assistiti
- OSS 58 min./die per ospite
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia 1 min./die per ospite
- Animatore 16 min./die per ospite

restando inteso tra le parti che il Centro dovrà adeguarsi ai requisiti e agli standard che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo - ed è definita dall’accordo di cui alla DGRM 1331/2014 in € **58,00, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).**

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale.

Per quanto sopra, il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2022 del Centro Diurno Alzheimer IRIS è determinato come di seguito:

a carico del SSR – AST Ancona euro 29\*240 gg\*8 posti Totale annuo € 58.464,00 IVA compresa

a carico del Comune / Utente euro 29\*240 gg\*8 posti Totale annuo € 58.464,00 IVA compresa

Detto tetto è invalicabile e riferito alla piena potenzialità operativa della struttura.

## **ARTICOLO 7**

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST Ancona, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

## **ARTICOLO 8**

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile all'AST Ancona - Distretto di Fabriano, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio SIRTE – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dall'AST Ancona è subordinata all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

## **ARTICOLO 9**

L'AST Ancona si impegna a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

## **ARTICOLO 10**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 11**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 12**

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2023 al 31/12/2023.

E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

#### **ARTICOLO 13**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fabriano, lì \_\_\_\_\_

Per il Centro Diurno Alzheimer  
Soc. Coop. Soc. IRIS Assistenza  
Il Legale Rappresentante

Il Commissario Straordinario ad interim AST Ancona  
Dott.ssa Nadia Storti

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

## TRA

**L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona ai sensi dell'art. 42 L.R. 19/2022 (d'ora in poi denominata AST di Ancona) TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

*con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona*

*PEC: ast.ancona@emarche.it*

## E

**LA SOCIETA': Soc. Coop. Soc. IRIS Assistenza, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

*con sede:*

*Tel. / FAX:*

*e-mail / PEC:*

*Sito web:*

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario ad interim in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza,

considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta **Soc. Coop. Soc. IRIS Assistenza** (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

### NOMINA:

la Ditta Soc. Coop. Soc. IRIS Assistenza, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### 1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## 2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure, relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## 3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## 4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## 5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Fabrizio li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario Straordinario ad interim AST Ancona

Dott.ssa Nadia Storti

Il Rappresentante della società e Responsabile dei dati personali

**Soc. Coop. Soc. IRIS Assistenza**

Allegato n. 5

**Accordo contrattuale tra l'AST Ancona, il Comune di Ancona e il raggruppamento temporaneo di impresa tra KCS Caregiver Coop. Sociale e Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus, quale Ente concessionario del Centro Diurno Anziani "Benincasa" - ORPS 604455, periodo 01.01.2023 – 31.12.2023.**

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d'atto con Determina AST n. 788/2023

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE ANCONA, rappresentata dalla dott.ssa Nadia Storti in qualità di Commissario Straordinario ad interim

E

il Comune di Ancona, come legalmente rappresentato

E

il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) tra KCS Caregiver Coop. Sociale, Rotonda dei Mille, n.1, 24122 Bergamo, CF/P.IVA 02125100160 e Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus, Via Giulio Cesare n. 80/E Vasto (CH) CF/P.IVA 02523570691, quale concessionario del servizio di gestione del Centro Diurno Benincasa (ORPS 604455), giusta determinazione del Comune di Ancona n. 754/2020, rappresentato dal legale rappresentante p.t. dello stesso RTI

**PREMESSO CHE**

- Nel Distretto di Ancona è ubicata la struttura semiresidenziale, di proprietà del Comune di Ancona, "Benincasa" (codice ORPS 604455) sita alla Via Podesti n. 9 autorizzata al funzionamento quale Centro Diurno per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, per n. 20 posti con atto di autorizzazione del Comune di Ancona n. 1 del 12/04/2006.
- Il Comune di Ancona, quale Ente proprietario e titolare del Centro Diurno (CD) "Benincasa", ha affidato la concessione per la gestione del CD Benincasa al RTI KCS Caregiver Coop. Sociale, Rotonda dei Mille, n.1, 24122 Bergamo, CF/P.IVA 02125100160 / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus, Via Giulio Cesare n. 80/E Vasto (CH) CF/P.IVA 02523570691.
- Il contratto di concessione, avente durata **dal 01.06.2020 al 31.05.2025**, prevede una quota

giornaliera di € 43,66 (oltre IVA al 5%) di cui, secondo quanto previsto dalla DGRM 1331/2014, la quota sanitaria è pari ad € 17,50 (+ IVA 5%).

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART 1**

**ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2**

**RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza semiresidenziale, presso il Centro Diurno per Anziani "Benincasa" sito in Ancona alla Via Podesti n. 9, per n. 20 posti per Anziani di età non inferiore a 65 anni in condizione di non autosufficienza la cui idoneità all'inserimento nel CD anziani sia stata valutata dalla Commissione valutativa dell'AST Ancona (UVI) a ciò preposta.

Sono esclusi soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Il funzionamento del Centro Diurno fa riferimento alla L.R. 21/2016 e relativo regolamento Reg.le 1/2004, come successivamente modificato ed integrato.

Il Centro Diurno Anziani è un Servizio a carattere Semi-residenziale, funziona 6 giorni/settimana dal lunedì al sabato per 7 ore giornaliere e per n. 52 settimane, salve eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, di cui tempestivamente dovranno essere avvertiti, dall'Ente gestore, sia gli utenti, sia le famiglie, sia l'Amm.ne Comunale.

**ART 3**

**ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso al Centro è disposto dal Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, sulla base della valutazione di ammissibilità dell'Unità di Valutazione Integrata, composta da operatori del Comune, dell'AST AN e del Gestore, sentito inoltre il parere del Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa.

**ART 4**

**PRESTAZIONI**

Il Centro Diurno assicura le seguenti prestazioni:

- a) alberghiere
- b) assistenza alla persona
- c) infermieristiche
- d) riabilitative

- e) servizio sociale professionale
- f) animazione e terapia occupazionale
- g) trasporto

Le prestazioni alberghiere consistono in accoglienza in locali adeguatamente arredati e attrezzati rispetto alla tipologia degli ospiti, in un Servizio di pulizia per garantire il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali degli ambienti e delle attrezzature ed arredi, in un servizio di ristorazione consistente in un pranzo giornaliero ed in una distribuzione a metà pomeriggio di bevande e alimenti preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti di AST AN.

Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del Medico curante.

I pasti devono essere serviti al tavolo in apposita sala da pranzo.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- vigilanza sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale;
- stimoli per favorire la comunicazione e socializzazione;
- assistenza nell'assunzione dei pasti;
- utilizzo di ausili per la motricità globale;
- ausilio al personale infermieristico e riabilitativo;
- aiuto nella cura degli ambienti nel riassetto degli spazi del Centro e del materiale di laboratorio;
- accompagnamento durante il trasporto.

Le prestazioni infermieristiche garantiscono il controllo della situazione sanitaria degli ospiti e riguardano interventi di prevenzione e cura a tutela della loro salute in particolare:

- somministrazione dei medicinali prescritti dal Medico;
- sorveglianza e somministrazione delle diete;
- interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigeno-terapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
- esecuzione di trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico (prelievi, iniezioni, ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni, impacchi, massaggi, medicazioni, bendaggi, clisteri, lavande, cateterismo, bagni terapeutici e medicinali, ecc.);
- sorveglianza periodica sulle attività degli ospiti affinché le stesse si attuino secondo le pratiche igienico-sanitarie;
- informazione alle famiglie sulla necessità di farmaci e presidi sanitari per gli ospiti;
- tenuta delle cartelle di nursing degli ospiti e delle informazioni tali da garantire il passaggio delle stesse tra il personale sanitario.

Le prestazioni riabilitative comprendono:

costante informazione agli operatori affinché promuovano attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento funzionale, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione;

- Fisioterapia.

Le prestazioni di animazione e di terapia occupazionale consistono in:

attività espressive, creative e manuali realizzate in laboratori specifici a tema ed a tempo, prevedendo una rotazione delle stesse che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca una diffusione degli interessi e delle abilità.

Le prestazioni di servizio sociale professionale consistono in:

- valutazione sociale delle domande di ingresso
- coordinamento attività
- consulenza psico-sociale all'ospite ed ai familiari
- documentazione professionale
- informazione giuridico/amministrativa
- promozione dei rapporti fra risorse territoriali e struttura
- attivazione e coordinamento del personale volontario

Le prestazioni di trasporto consistono in:

- trasporto dei soggetti frequentanti da e per la struttura per il raggiungimento quotidiano del Centro
- trasporto per attività esterne garantendo gli spostamenti per il raggiungimento di Centri sociali, Circoscrizioni od altri luoghi a scopo ricreativo e di socializzazione
- il servizio dovrà essere svolto con personale di guida professionalmente idoneo e deve essere effettuato con mezzo idoneo attrezzato per disabili; deve altresì prevedere l'accompagnamento da parte di un assistente tutelare.

Il servizio deve garantire una flessibilità nei contatti con le risorse esterne, nel rispetto della programmazione periodica.

## **ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA**

L'Ente gestore del Centro Diurno per Anziani deve garantire la gestione dell'intero Centro "Benincasa" attraverso la propria organizzazione tecnico-economica-aziendale assicurando, secondo criteri di efficacia, tutte le prestazioni di cui al presente accordo e adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa, integrale ed adeguata assistenza agli utenti.

Le parti per tutto quanto non previsto nel presente accordo con riferimento agli obblighi di gestione che incombono a carico della ditta aggiudicataria e concessionaria del Centro Diurno "Benincasa" fanno rinvio al capitolato di concessione predisposto dal Comune di Ancona nonché al contratto stipulato tra il Comune di Ancona e il RTI concessionario.

## **ART. 6 PRESTAZIONI**

Le prestazioni verranno garantite dal RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus concessionario con un numero di unità lavorative tale da garantire il regolare e buon funzionamento del Servizio che dovrà essere adeguato in relazione al numero ed ai bisogni assistenziali

degli ospiti e nel rispetto comunque dei requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa Regionale in vigore.

#### **ART. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni socio-assistenziali ed al controllo del rispetto delle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al Servizio;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi. al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

#### **ART. 8 OBBLIGHI DELL'AST AN**

La AST AN provvede a garantire:

- l'attività dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) per la valutazione dell'accesso degli utenti anziani, l'ammissione e la dimissione degli stessi al Centro Diurno;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- a comunicare al RTI concessionario eventuali protocolli da utilizzare per particolari prestazioni infermieristiche;
- fornitura diretta di materiali e presidi sanitari, secondo le vigenti normative nazionali e regionali e secondo la valutazione sanitaria dell'ospite.

#### **ART. 9 CONTABILIZZAZIONE**

L'AST AN provvede alla liquidazione della quota giornaliera di compartecipazione per le prestazioni sanitarie a seguito di presentazione di fattura elettronica mensile riferita al numero degli ospiti ammessi al Centro Diurno e al numero dei giorni di presenza registrati per ciascuno.

La fattura dovrà essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli ospiti vistato per regolarità dal Resp.le del Centro.

La retta giornaliera per ciascun ospite del Centro Diurno "Benincasa" (come risultante dalle procedure di gara) è di € 43,66 (oltre IVA al 5%) e, secondo quanto previsto dalla DGRM 1331/2014, la quota a



carico del SSR è pari ad € 17,50 (+ IVA 5%).

**Per ogni giorno di assenza dell'ospite il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.**

**In caso di assenza continuativa superiore a 20 gg., calcolata considerando i giorni di effettiva apertura del Centro, il pagamento della quota giornaliera, a decorrere dal 21° giorno, verrà sospeso.**

Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge di 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica, corredata degli allegati di cui al comma 1 e provvista delle descrizioni necessaria alla sua identificazione mediante la compilazione dei dati generali del documento al **campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

**Z7 “Benincasa” Centro Diurno AN prestazioni sanitarie.**

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: 76C9UG.

Il Comune di Ancona e l'AST AN sono esonerati da ogni responsabilità in caso di irregolare o mancato pagamento della quota per prestazioni sociali facente carico all'utente.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa per l'anno 2023, salvo risoluzione anticipata del rapporto concessionario, è quello di seguito indicato, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico:

- Anno 2023 (euro 17,50\*20pl.\*303gg) a carico SSR € 111.352,50 IVA compresa.

#### **ART. 10**

#### **DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA**

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST AN, tramite il Servizio Distrettuale competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 11**

#### **CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

#### **ART. 12**

#### **NOMINA RESPONSABILE PRIVACY**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 13 TRATTAMENTO DEI DATI**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell’impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l’adeguatezza delle misure adottate. L’impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l’impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina.

### **ART. 14 REGISTRAZIONE – NORME FINALI**

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell’Area Anziani.

### **ART. 15 DURATA**



Numero	Pag. <b>8</b>
Data	

Il presente accordo spiega effetti **dal 01/01/2023 al 31/12/2023**, salvo risoluzione anticipata per qualsiasi causa e conseguente cessazione del rapporto concessionario tra il Comune di Ancona e il RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario, ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Il Commissario Straordinario ad interim  
Dr.ssa Nadia Storti

---

Il Legale Rappresentante del  
RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus

---

Per il Comune di Ancona

---

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

*con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona*

*PEC: ast.ancona@emarche.it*

**E**

**LA SOCIETA' RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus,  
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

*con sede: in via*

*Tel. / FAX:*

*e-mail / PEC:*

*Sito web:*

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario ad interim AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

la Ditta **RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus**, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

## **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
  - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
  - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

## **3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

## **4. DIVIETI**

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

## **5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione

sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario ad interim AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus

**Modifica dell'accordo stipulato con l'ASP Grimani Buttari di Osimo per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer, ORPS 603832– anno 2023.**

TRA

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Grimani-Buttari" con sede in Osimo, Via Flaminia II, n. 111 – P.IVA 00123660425 - nella persona del Legale Rappresentante, per la gestione del Centro Diurno Alzheimer,

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST di Ancona), P.I. 02938930423, rappresentata dalla Dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati il 18/11/1959, C.F. STRNDA59S58H211A, nella sua qualità di Commissario Straordinario ad interim – domiciliata per la carica in Viale Cristoforo Colombo n. 106 - 60127 Ancona, giusta nomina con DGRM n. 769 del 30/05/2023 e presa d'atto con Determina AST n. 788/2023.

Si conviene di modificare l'Accordo integrato con det. DG ASUR n. 528 del 04/08/2022, a decorrere dal 01/01/2023, in uniformità con la disciplina degli altri CD Demenze di questa AST Ancona, mediante la riformulazione dell'art. 16 bis nel modo che segue:

**ARTICOLO 16/bis "Centro Diurno demenze senili (SRD) - Conservazione del posto"**

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

Le parti si danno atto che restano invariati tutti gli altri articoli non presi in considerazione nel presente accordo.

Li \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Commissario Straordinario ad interim AST Ancona

Il Rappresentante della società

Responsabile dei dati personali

Il Presidente ASP Grimani Buttari